



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

Sezione Civile

Conc. Prev. 6/2016

Il Tribunale in persona dei seguenti magistrati:

dott. Arturo	PICCIOTTO	Presidente
dott. Riccardo	MERLUZZI	Giudice
dott. Daniele	VENIER	Giudice rel.

- visto il ricorso dd. 16.12.2016 con cui European Consulting & Projects S.r.l. (di seguito anche E.C.P.) ha proposto una domanda ex art. 161, comma 6, L.F., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma);

- premesso che, con separato decreto, è stata disposta la riunione al presente procedimento di quello prefallimentare pendente sub n. 52/2016 R.G. nei confronti della stessa E.C.P.;

- rilevato che, ai fini di cui all'art. 152 L.F. (richiamato dal quinto comma dell'art. 161 L.F.), il ricorso è stato sottoscritto dall'amministratore unico e legale rappresentante, Gian Paolo Salami, previa delibera dd. 14.12.2016 (rep. n. 55656, racc. n. 18867, Notaio dott. Maurizio Zivieri di Modena);

- osservato, quanto agli oneri gravanti sulla ricorrente, che sono stati prodotti i bilanci degli esercizi 2013, 2014 e 2015, la situazione economica patrimoniale al 15.12.2016, un'aggiornata visura camerale e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

- ritenuto che da tale documentazione emergano la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo e/o di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché la competenza territoriale di questo Tribunale;

- rilevato che la società ricorrente non ha mai presentato in precedenza domanda di concordato preventivo o di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;

- ritenuto infine, quanto alla richiesta di fallimento, che – pendendo il procedimento per concordato preventivo, anche se con riserva – il fallimento *“può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 L. fall., e cioè, rispettivamente, quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l'ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all'esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato”* (Cass. S.U. 9935/2015 cit.);

- rilevato che, non configurabili le ultime tre ipotesi (le quali presuppongono l'avvenuta apertura della procedura di concordato preventivo a seguito di decreto di ammissione), quanto alla prima dall'esame del ricorso per concordato preventivo non appaiono emergere elementi che inducano a considerare che esso sia stato presentato con finalità strumentali e in violazione del canone generale di buona fede, al fine non già di regolare la crisi d'impresa, "ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento" (Cass. S.U. 9935/2015 cit.), evenienza quest'ultima che determinerebbe l'inammissibilità del ricorso stesso;
- considerato pertanto che può accogliersi la richiesta di concessione di termine, pari – attesa la pendenza di procedura prefallimentare – a 60 giorni (art. 161, ult. co. L.F.);
- ritenuto invece, quanto alla sospensione ex art. 169 bis L.F. invocata dalla ricorrente, che la genericità della richiesta, riferita ai "contratti di mutuo e conto corrente" (pag. 8) stipulati con Unicredit S.p.a., e priva della specifica indicazione dei contratti che ne formano oggetto (neppure prodotti in copia), della loro natura, della data di conclusione, impedisce al Collegio di accertare se i relativi rapporti siano o no pendenti, quali siano il loro oggetto e la disciplina contrattuale cui sono assoggettati, e quindi di valutare la coerenza della sospensione rispetto al piano preannunciato e il bilanciamento con gli interessi del contraente *in bonis*;
- ritenuto infine che, in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta, sia opportuno disporre la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6 L.F.;

**P.Q.M.**

visto l'art. 161, commi 6 e 8, L.F.

1. concede alla società ricorrente termine fino al 21.2.2017 per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;
2. nomina commissario giudiziale il dott. Stefano GROPAIZ, con studio in Trieste, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 L.F. e degli altri obblighi sottoindicati;
3. dispone che la ricorrente, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto alla società ricorrente, depositi la somma di Euro 12.000,00 a titolo di acconto di pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e delle altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente o libretto di deposito bancario intestato alla procedura;

4. dispone che la ricorrente, con cadenza mensile, depositi in cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la cancelleria dovrà provvedere a pubblicare nel registro delle imprese entro il giorno successivo), trasmettendone copia al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore a Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati;

5. informa la ricorrente:

a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;

b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori;

c) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169 bis, 173 e 182 *quinquies* L.F.;

d) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;

e) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

6. dispone che la cancelleria provveda tempestivamente a restituire al giudice relatore il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra, nonché alla scadenza dei termini di adempimento dei suindicati obblighi informativi, e infine nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;

7. manda alla cancelleria per la comunicazione della domanda e del presente decreto al P.M. Sede, per la comunicazione del decreto alla ricorrente e al commissario giudiziale e per gli altri adempimenti di rito.

Trieste, 21.12.2016


Il Giudice estensore

dott. Daniele Venier



Il Presidente

dott. Arturo Picciotto



DEPOSITATO  
IN CANCELLERIA  
IL 23 DIC. 2016

IL FUNZIONARIO GIURIDICO  
dot. Paolo Lutti